



Il Ministro del Turismo

Disposizioni applicative, riparto e assegnazione delle risorse del Fondo Unico Turismo di parte corrente anno 2022, di cui all'art 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021 n.234 .

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”* e in particolare l'articolo 21 *“Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”*;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;



Il Ministro del Turismo

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 310 del 31.12.2021 Suppl. Ordinario n. 49 e, in particolare, l'articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO che l'articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”* e, in particolare, l'articolo 4 che ha incrementato il Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente di 100 milioni di euro per l'anno 2022;

VISTO il decreto Interministeriale prot. n. 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze recante *“Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”*;

VISTO l'art. 4 dell'Atto di Programmazione Fondo Unico Nazionale Turismo di parte corrente adottato con decreto prot. 7916 del 14 giugno 2022, che prevede come la ripartizione delle risorse sia effettuata sulla base di una proposta definita in auto coordinamento da parte della Conferenza Regioni e Province autonome;

VISTA la nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. 4282/C16TUR del 21 giugno 2022, con cui si comunica l'approvazione nella seduta della Conferenza Regioni del 21 giugno 2022 del riparto tra le Regioni e Province autonome delle risorse del Fondo Unico Nazionale Turismo di parte corrente;

CONSIDERATO che la normativa vigente ha definito, a valere sullo stanziamento della legge n. 234 del 2021, articolo 1, comma 366, del Fondo Unico Nazionale Turismo parte corrente anno 2022



Il Ministro del Turismo

integrato con lo stanziamento di cui al decreto-legge n. 4 del 2022, articolo 4, comma 1, ulteriori utilizzi di cui al decreto-legge n. 4 del 2022, articolo 4 comma 1, comma 2-bis, comma 2-sexies e al decreto-legge n. 21 del 2022 art 22, comma 6;

DECRETA

Articolo 1

(Riparto risorse)

Il presente decreto reca disposizioni applicative per la ripartizione e l'assegnazione della somma di euro 36.920.000,00, pari all'80% delle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 366 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, ai sensi dell'art. 4 decreto interministeriale prot. n. 3462/22, sulla base della ripartizione definita in auto coordinamento dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 21 giugno 2022, di cui all'allegato parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

(Interventi)

Ai sensi di quanto previsto nell'atto di programmazione del Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte corrente prot. n. 7619 del 14 giugno 2022, i contributi economici saranno diretti verso iniziative promosse da operatori sia pubblici sia privati e che prevedano il coinvolgimento finanziario di altre Amministrazioni pubbliche (almeno pari al 50%) ovvero in partenariato con soggetti privati e che siano strutturate, in termini progettuali, almeno a livello di studio di fattibilità.

Tali interventi, diretti a sostenere la strategia nazionale di sviluppo del turismo sostenibile in tutte le sue forme, potranno riguardare eventi e manifestazioni di carattere sportivo, culturale e religioso di ampia valenza turistica che si svolgano in Italia, anche legati ad esempio a:

- celebrazioni o ricorrenze nelle città;
- iniziative sinergiche con i grandi eventi in programma sul territorio nazionale;
- eventi del settore congressuale e fieristico, sempre nell'ottica della sostenibilità ovvero prodotti di promozione digitale.



Il Ministro del Turismo

Assumeranno maggiore rilevanza e valorizzazione nella individuazione degli interventi e nel riconoscimento del contributo le iniziative ad alto contenuto innovativo e tecnologico e orientate all'accessibilità e alla fruibilità dei servizi turistici verso le persone con disabilità.

Articolo 3

(Beneficiari)

Ai sensi di quanto previsto nell'atto di programmazione del Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte corrente prot. n. 7619 del 14 giugno 2022 i soggetti beneficiari della misura sono:

- le Amministrazioni territoriali (Regioni, enti locali, unioni di comuni, comunità montane ecc.)
- le Istituzioni culturali ed universitarie;
- le Associazioni e fondazioni;
- gli Enti del terzo settore;
- i Comitati formalmente costituiti
- Soggetti in partenariato pubblico-privato;
- Istituti religiosi ed enti di culto.

Articolo 4

(Interventi, monitoraggio e rendicontazione)

Le iniziative che rispondono agli indirizzi rappresentati devono essere proposte al Ministero del turismo – Segretariato generale, dalle Amministrazioni regionali, previa verifica della rispondenza ai criteri indicati nel presente atto, entro e non oltre il mese di luglio.

Le Regioni e Province autonome comunicheranno al Ministero del Turismo i soggetti beneficiari e gli interventi da finanziare con il relativo cronoprogramma e i relativi atti giuridicamente vincolanti che connotano l'esistenza di una obbligazione.

Successivamente il Ministero procederà al trasferimento delle risorse alle Regioni e Province autonome.

Per l'anno 2022 gli eventi dovranno essere realizzabili entro l'anno in corso.

La Regione renderà annualmente al Ministero del turismo sulla realizzazione degli interventi.

In caso di mancata realizzazione dell'intervento, il Ministero del turismo provvede alla revoca dei finanziamenti erogati.

IL MINISTRO



Il Ministro del Turismo

Ripartizione FUT – Parte corrente

Ripartizione Fondo Unico Turismo (FUT) - Parte corrente					
Dotazione complessiva	€	46.150.000,00			
80% della dotazione complessiva	€	36.920.000,00			
Ripartizione delle risorse	50% di 96MLN	€ 18.460.000,00	Ripartiti in parti uguali, dividendo tale importo con il numero regioni (A)		
	50% di 96MLN	€ 18.460.000,00	Ripartiti tra le regione proporzionalmente alle presenze (B)		
Regione	Ripartizione (A) 48MLN/Numero Regioni	Presenze* alberghiere + extra-alberghiere	Percentuale di presenze rispetto al totale	Ripartizione (B) 48MLN x percentuale presenze	Totale ripartizione (A) + (B)
VENETO	€ 923.000,00	71.236.630	16,31%	€ 3.011.014,30	€ 3.934.014,30
TRENTINO ALTO ADIGE	€ 923.000,00	52.074.506	11,92%	€ 2.201.073,83	€ 3.124.073,83
TOSCANA	€ 923.000,00	48.077.301	11,01%	€ 2.032.120,85	€ 2.955.120,85
LOMBARDIA	€ 923.000,00	40.482.939	9,27%	€ 1.711.124,01	€ 2.634.124,01
EMILIA-ROMAGNA	€ 923.000,00	40.360.042	9,24%	€ 1.705.929,43	€ 2.628.929,43
LAZIO	€ 923.000,00	39.029.255	8,94%	€ 1.649.680,02	€ 2.572.680,02
CAMPANIA	€ 923.000,00	22.013.245	5,04%	€ 930.451,03	€ 1.853.451,03
PUGLIA	€ 923.000,00	15.441.469	3,54%	€ 652.676,63	€ 1.575.676,63
SARDEGNA	€ 923.000,00	15.145.885	3,47%	€ 640.182,96	€ 1.563.182,96
SICILIA	€ 923.000,00	15.114.931	3,46%	€ 638.874,60	€ 1.561.874,60
LIGURIA	€ 923.000,00	15.074.888	3,45%	€ 637.182,07	€ 1.560.182,07
PIEMONTE	€ 923.000,00	14.889.951	3,41%	€ 629.365,19	€ 1.552.365,19
MARCHE	€ 923.000,00	10.370.800	2,37%	€ 438.350,71	€ 1.361.350,71
CALABRIA	€ 923.000,00	9.509.423	2,18%	€ 401.942,21	€ 1.324.942,21
FRIULI-VENEZIA GIULIA	€ 923.000,00	9.052.850	2,07%	€ 382.643,88	€ 1.305.643,88
ABRUZZO	€ 923.000,00	6.176.702	1,41%	€ 261.075,49	€ 1.184.075,49
UMBRIA	€ 923.000,00	5.889.224	1,35%	€ 248.924,43	€ 1.171.924,43
VALLE D'AOSTA	€ 923.000,00	3.625.616	0,83%	€ 153.246,74	€ 1.076.246,74
BASILICATA	€ 923.000,00	2.733.969	0,63%	€ 115.558,80	€ 1.038.558,80
MOLISE	€ 923.000,00	439.645	0,10%	€ 18.582,82	€ 941.582,82
	€ 18.460.000,00	436.739.271	100,00%	€ 18.460.000,00	€ 36.920.000,00

* Fonte dati ISTAT - Osservatorio Turistico Regionale